

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001095	01/06/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002162 DEL 30/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 30/05/2022 13:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 30/05/2022 17:38 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 01/06/2022 07:27 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 31/05/2022 15:37 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 01/06/2022 08:03
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formativa, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:

- a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
 - b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
- conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

Dato atto che:

- con nota a mezzo mail del 7/04/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 49204 dell'11/04/2022), l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha trasmesso a questa ASL la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere Bari, di periodo di tirocinio/stage, da parte della dott.ssa Anita Pellegrino, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del medesimo Ateneo;
- con comunicazione a mezzo mail dell'11/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 63805 del 13/05/2022), la dott.ssa Anita Pellegrino trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa in suo possesso;
- con annotazione a margine della nota prot. n. 63805/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa accesa dalla dott.ssa Anita Pellegrino, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con comunicazione a mezzo mail dell'11/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 62279 dell'11/05/2022), il Direttore dell'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, trasmetteva accettazione ad accogliere la dott.ssa Anita Pellegrino, specializzanda in Ginecologia e Ostetricia presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per il tirocinio formativo extra-rete;
- con successiva mail del 13/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 63815 del 13/05/2022) il Direttore dell'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, trasmetteva altresì nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale e progetto formativo debitamente sottoscritto;
- con comunicazione a mezzo mail del 16/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 64912 del 17/05/2022), la dott.ssa Anita Pellegrino confermava la propria disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, la quale sarà allegata alla convenzione a sottoscrivere tra questa Azienda e l'Ateneo richiedente;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo pec del 24/05/2022 acquisita al prot. ASL BA n. 68826 del 24/05/2022), l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Anita Pellegrino, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che, completo di dichiarazione di impegno della dott.ssa Anita Pellegrino relativamente agli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d.lgs. 368/1999, viene allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Anita Pellegrino, medico in formazione specialistica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dal Direttore della predetta U.O.C.D.;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
 - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile;
 - d. individua la competenza esclusiva del Foro di Bari, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non risultino definibili in via bonaria;
 - e. individua il Direttore U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, quale tutor aziendale della suddetta specializzanda;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, al Direttore della U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A. e alla dott.ssa Anita Pellegrino;
 - b) comunicazione all'AGP del nominativo del tirocinante e delle relative Macrostrutture ospitanti, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente:

- c. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - c. 2) alla formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - 5. di demandare ai tutor aziendali, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e degli stage/tirocini autorizzati con il presente atto;
 - 6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
 - 7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.
-

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA

PRESSO LA ASL BARI DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTI ALLA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'ALMA MATER

STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA.

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';

- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

- Considerato che la Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia ha valutato che in linea generale può rivelarsi utile per la formazione dei propri medici in formazione specialistica svolgere un periodo di attività fuori rete formativa presso l'ASL BA - U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. di Venere, Bari;

- Considerato che tale circostanza dovrà comunque essere valutata all'interno dei programmi formativi dei singoli specializzandi, e fatta salva quindi ogni de-

cisione al riguardo della Scuola di Specializzazione;

- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture

“devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”

- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 17/11/2020 e del 24/11/2020 con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

- Verificato che il soggetto ospitante ASL BA – U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale, P.O. Di Venere, non fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna codice fiscale 80007010376 nella persona del prof. Pierluigi Viale nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento Via Massarenti, 9 a Bologna, il quale interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento art. 6, comma 1 lett. J;

E

ASL BA (in seguito denominata “Soggetto ospitante”), codice fiscale 06534340721, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica presso ASL BARI, Lungomare Starita, 6 – 70123, Bari;

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il sog-

getto ospitante e il Dipartimento di Scienze mediche e Chirurgiche per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa formativa dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i medici in formazione specialistica della Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per ciascuno specializzando interessato, il progetto formativo contenente (allegato 1):

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializza-

zione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante, nel Direttore U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del medico in formazione specialistica, come da indicazione della ASL BA (Prot. n. 17482 del 15/03/2021).

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste

dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Bologna e dell'ASL BA.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai soggetti terzi che sono in rapporti con l'Ateneo.

L'informativa inerente al trattamento dei dati della ASL BA da parte dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

L'informativa della ASL BA è reperibile alla pagina web <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/informative-privacy/> in allegato/presso la sede legale dell'Azienda.

L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.

La ASL BA è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).

La ASL BA individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i medici in formazione dell'Università

quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire

a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e

dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i Responsabili delle UUOO

dipendenti dell'Azienda, quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medi-

ci in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi

formativi di ogni singolo medico in formazione.

La ASL BA è altresì Titolare di eventuali dati personali, sanitari e/o genetici tratta-

ti, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, per fini di cura e assisten-

ziali nell'ambito delle attività di formazione specialistica in oggetto.

Le parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al

trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre infor-

mazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei

principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.,

all'altra Parte.

Art. 7 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione spe-

cialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella

quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposi-

zione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le

protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di ap-

positi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica ven-

gano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, l'Università di Bologna, per il tramite dell'Azienda sede prevalente di formazione, attesta di aver già erogato allo specializzando la formazione generale in materia di sicurezza, di cui all'art. 37, c. 1, D.lgs. n. 81/2008. La ASL BA assicurerà l'erogazione allo specializzando della formazione sugli eventuali rischi specifici, di cui all'art. 37, c. 3, D.lgs. n. 81/2008.

Art. 8 Modifiche al rapporto di collaborazione

Le parti possono concordare, attraverso scambio formale di note, di integrare il presente rapporto di estendendolo a Scuole di Specializzazione, salva la necessità di svolgere e dare contezza dell'esito delle verifiche previste dal Decreto Interministeriale n. 407/2017.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a tre anni.

Art. 10 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, d.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Art. 11 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bari.

Art. 12 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Bologna.

Bologna,

Il Direttore del Dipartimento

prof. Pierluigi Viale

(Firmato digitalmente)

Il Direttore Generale ASL BA

Dott. Antonio Sanguedolce

(Firmato digitalmente)

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

DOTT.SSA ANITA PELLEGRINO

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Vista la nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), in tema di copertura assicurativa;

La sottoscritta, **Dott.ssa ANITA PELLEGRINO**, nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, Codice Fiscale **[REDACTED]**, medico in formazione specialistica iscritta alla **Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA:**

1. si impegna ad assumere, a propri esclusivi cura ed oneri, idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività di stage da svolgersi presso la ASL Bari, garantendo che la medesima ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente, secondo quanto esplicitamente previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

- prende atto che l'efficacia della Convenzione tra la ASL Bari e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa di cui al punto che precede, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione della ASL BA.

IL MEDICO SPECIALIZZANDO

Dott.ssa Anita Pellegrino

A dark, rectangular stamp containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'Anita Pellegrino'.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002162 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001095 DEL 01/06/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 11:18
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 11:24
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 11:29